

AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino

<http://www.lslex.com>

Informazione breve – marzo 2020

Modalità di erogazione del Contributo mese Marzo 2020 per i liberi professionisti a seguito dell'emergenza Covid-19

Con decreto interministeriale del 28.3.2020, firmato di concerto dal Ministro dell'Economia e dal Ministro del Lavoro, è stata riconosciuta anche ai professionisti e autonomi iscritti alle casse di previdenza private una indennità di **600 euro**, come quella già prevista dal D.L. n.18/2020 per le altre Partite IVA e autonomi delle gestioni speciali INPS.

Come per i "bonus" previsti dal Decreto '**Cura Italia**', anche tale indennità vale solo per il mese di marzo ma il Ministero del Lavoro ha precisato che si sta lavorando per approntare una nuova ondata di aiuti per il mese di aprile, magari vedendo di incrementare anche l'importo.

L'indennità in oggetto va richiesta alla cassa professionale di appartenenza e va presentata **nel periodo 1 aprile - 30 aprile 2020**, dopo tale data la domanda è inammissibile.

Gli enti di previdenza privati erogheranno l'indennità in base all'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio.

Il decreto interministeriale fissa due livelli di reddito per l'accesso all'indennità di 600 euro per marzo: fino a 35mila euro; e tra 35 e 50mila euro.

a) Redditi fino a 35 mila euro

Il decreto consente l'accesso ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo (*) non superiore a 35mila euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza coronavirus. Il reddito va considerato al lordo» degli eventuali redditi di locazione soggetti a cedolare secca o al regime degli affitti brevi (articolo 4 del DI 50/2017).

b) Redditi da 35mila a 50mila euro

L'indennità spetta anche ai lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo (*) compreso tra 35mila euro e 50mila euro e abbiano «cessato o ridotto o sospeso» la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza coronavirus; anche in questo caso il reddito va considerato al lordo degli eventuali redditi di locazione soggetti a cedolare secca o al regime degli affitti brevi. Il decreto precisa anche cosa si debba intendere per cessazione, riduzione o sospensione dell'attività:

- cessazione dell'attività: la chiusura della partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- riduzione o sospensione dell'attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

il reddito andrà calcolato seguendo il principio di cassa ovvero quale differenza fra costi e ricavi effettivamente pagati/incassati nel periodo.

Inoltre, **è assolutamente necessario che il lavoratore abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l'anno 2019.**

L'indennità potrà essere richiesta ad un solo ente previdenziale e dovrà essere presentata in base ad uno schema di domanda predisposto da ogni singolo ente e dovrà essere corredata, **pena inammissibilità**, dalla **dichiarazione a sensi del Dpr 445/2000** sottoscritta dal professionista interessato attestante:

- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere già percettore delle indennità previste dal decreto «Cura Italia» (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Dl 18/2020) né del reddito di cittadinanza;
- di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi fissati per l'accesso,
- di aver chiuso la partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, o per i titolari di redditi inferiori a 35.000,00 euro di rientrare tra le attività limitate per l'emergenza coronavirus.

Alla domanda dovrà essere **allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale** nonché le coordinate bancarie per l'accreditamento del contributo.